



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7.10.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

Fatto

Con ricorso a questo Collegio, la cliente contesta il ritardo nella restituzione di n. 2 cambiali (per un importo di € 5.500,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 2009 e al 30 novembre 2009) presentate all'incasso salvo buon fine presso l'intermediario in data 10 giugno 2009 e successivamente protestate (4 novembre 2009 l'una e 2 dicembre 2009 l'altra). Secondo la ricorrente, la ritardata restituzione dei titoli (rispettivamente il 17 febbraio 2010 e il 7 aprile 2010) avrebbe impedito il tempestivo avvio della procedura esecutiva. La cliente chiede quindi che le venga risarcito il danno in misura pari a € 11.000,00 (importo corrispondente al valore complessivo delle cambiali).

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che le cambiali sarebbero state consegnate al notaio per il protesto alle relative scadenze, e che la cliente sarebbe stata informata del mancato pagamento agli inizi di gennaio 2010, presso i locali dell'intermediario; il tardivo ricevimento dei titoli sarebbe stato determinato quindi dal ritardo nella riconsegna da parte del notaio incaricato del protesto (14 gennaio 2010 e 23 febbraio 2010). Quanto al risarcimento del danno, la relativa richiesta sarebbe sprovvista di adeguati riscontri probatori.



Chiede pertanto che l'Arbitro rigetti il ricorso perché infondato.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie.

Venendo al merito della questione controversa, la cliente, avendo presentato per l'incasso all'intermediario resistente, nel luglio 2009, due effetti cambiari, il cui importo veniva accreditato in un apposito conto partitario effetti ed avendo appreso soltanto nel mese di gennaio 2010 che i suddetti titoli erano stati protestati (con il conseguente storno dal conto partitario effetti delle somme portate dagli stessi (€ 11.000,00), lamenta il danno causatole dal ritardo con cui ha ricevuto l'informazione relativa al mancato pagamento delle cambiali. Tale danno sarebbe consistito principalmente nel non aver potuto tempestivamente avviare le procedure esecutive necessarie all'incasso delle due cambiali.

La banca eccepisce che il ritardo con cui la stessa ha provveduto alla restituzione dei titoli sarebbe imputabile esclusivamente al notaio incaricato della levata del protesto, ribadendo in ogni caso che la comunicazione alla cliente circa il mancato pagamento è avvenuta in tempo utile e senza alcun effetto preclusivo delle iniziative consentite dalla legge a tutela del creditore cambiario.

Ad avviso del Collegio, sebbene il comportamento dell'intermediario non sia stato improntato nel caso di specie al più scrupoloso rispetto del criterio della diligenza dell'accorto banchiere (su cui vedi, fra le tante, Cass., 12 giugno 2007, n. 13777), tuttavia difettano i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente.

In vero, il ritardo nella restituzione non ha sottratto alla ricorrente la possibilità di attivare le procedure esecutive nei confronti dei debitori cambiari.

Detto ritardo, in altri termini, avrebbe potuto generare un danno risarcibile in capo al creditore cambiario, soltanto se fosse dimostrato che, a causa dello stesso, il pagamento dei titoli era divenuto impossibile o le azioni per ottenerlo eccessivamente gravose. In questa prospettiva, incombeva sulla cliente l'onere di dimostrare *"in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile"* (Cass., 11 maggio 2010, n. 11353) derivante dalla perdita di *chance* subita in relazione alle vicende per cui è causa.

Tale dimostrazione non è stata, nel caso in esame, fornita.

Infatti, non risulta dalla documentazione in atti l'esistenza di elementi che impediscano alla cliente di attivarsi per ottenere il pagamento del titolo, giacché non risulta per esempio che, nel tempo intercorso fra la presentazione dei titoli e la loro restituzione, il debitore cambiario sia fallito.

Per altro verso, non sussistono evidenze del fatto che, nelle more della restituzione dei titoli, il debitore si sia dato alla fuga o abbia posto in essere comportamenti tali da diminuire le probabilità di successo, e cioè di esito positivo per il creditore, dell'azione esecutiva; mentre risulta – perché affermato dall'intermediario resistente e non contestato specificamente dalla ricorrente – che il debitore cambiario versava in cattive acque ed era "pluriprotestato" già all'inizio del 2009, e cioè alcuni mesi prima della presentazione delle cambiali all'incasso da parte della cliente; per cui non risultata integrata la prova, neppure sulla base di indizi presuntivi o probabilistici, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e ipoteticamente impedito dalla condotta illecita dell'intermediario (cfr. Cass., 26 gennaio 2009, n. 1850).

E' ancora il caso di osservare che, in ogni caso, il comportamento della banca, ancorché – come già si è rilevato - non del tutto attento e diligente, non potrebbe ritenersi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

autonomamente causativo dei disagi lamentati dalla cliente, non potendosi disconoscere l'efficienza causale al riguardo del ritardo con cui il notaio ha provveduto alla restituzione dei titoli.

Pur non potendosi accogliere la domanda, alla stregua delle motivazioni sin qui svolte, sussistono tuttavia i presupposti per emettere, nei confronti dell'intermediario, una raccomandazione utile a migliorare i rapporti con la clientela, richiamandolo all'uso di una maggiore diligenza, accuratezza e tempestività, sicuramente carente nel ritardo con cui la vicenda è stata comunicata alla ricorrente (che ha appreso del mancato pagamento delle cambiali solo dopo aver richiesto chiarimenti alla banca) e i titoli protestati le sono stati restituiti.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazione utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE